

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura della liquidazione del patrimonio – art. 14 quinquies, legge 27 gennaio 2012, n. 3)

Il giudice

Nel procedimento n. 5 del ruolo generale accordi per la composizione della crisi dell'anno 2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/09/2022, ha emesso il seguente

d e c r e t o

letta la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti depositata il 12/07/2022 dal sig. **MASSIMO TIRABASSI** (cf: TRBMSM63S27E253H), nato a Guastalla (RE) il 27/11/1963 ed ivi residente in via delle Ville n. 47;

letta la relazione particolareggiata dell'avv. Giovanni Zannetti, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

osservato che, in base alla relazione sull'esito dei voti depositata dal gestore della crisi in data 08/09/2022, i creditori che hanno votato favorevolmente la proposta rappresentano, in termini percentuali, il 16,49% dei crediti ammessi al voto;

ritenuto pertanto che non sia stata raggiunta la percentuale necessaria per l'approvazione della proposta, come prescritta dall'art. 11 comma 2 della legge n. 3/2012;

osservato che il debitore ha chiesto, in via subordinata, la liquidazione di tutti i suoi beni ai sensi dell'art. 14-ter legge n. 3/2012;

rilevato in proposito che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'articolo 7, comma 2 della legge n. 3/2012, non essendo tra l'altro il ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della citata legge n. 3/2012, né avendo lo stesso concretamente beneficiato, nei cinque anni precedenti, degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura (Cass. n. 30534/2018);

rilevato che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'articolo 9, comma 2;

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento poiché il patrimonio prontamente liquidabile non è sufficiente a fare fronte ai debiti accumulati;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. Tirabassi per circa euro 563.000, accumulati per la maggior parte verso Istituti di credito e verso l'Erario;

rilevato che il patrimonio del ricorrente è costituito: dalla proprietà di un mezzo dell'immobile costituente la propria abitazione e sito in Guastalla (RE) via Ville n. 47, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg. 23, mapp 253, sub.1, graffato mapp.254, sub 1, A/3, 8 vani Fg, 23, mapp 253, sub. 2, D10; dalla proprietà piena dell'immobile adiacente sito in Guastalla (RE) via Ville n. 49, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 23, mapp 216, sub 2, A/3, vani 8 Fg 23, mapp 216, sub 3, D/10, nonché di area cortiliva comune ai due immobili sopra detti censita al Fg 23, mapp, 216,

sub. 1; dalla proprietà di una porzione di terreno annesso agli immobili sopra descritti e censito al Catasto Terreni del Comune di Guastalla al Fg 23, mapp 51 della superficie catastale di mq 3.300;

che gli immobili anzidetti (esclusi i terreni) sono soggetti alla procedura esecutiva immobiliare rge n. 651/2014 – Trib. Reggio Emilia (a cui è stata riunita la successiva rge n. 578/2017) e risultano ad oggi ancora invenduti;

che fanno parte del patrimonio liquidabile anche un'autovettura marca FIAT modello Panda tg. CN743WV immatricolata nel 2004 ed acquistata dal debitore nel 2020 al prezzo di euro 1.200, nonché il saldo attivo del c/c postale intestato al sig. Tirabassi pari a circa euro 1.900;

rilevato che il debitore è attualmente privo di occupazione lavorativa;

che il sig. Tirabassi abita da solo l'immobile esecutato in Guastalla (RE) via delle Ville n. 47;

che il carico familiare è rappresentato dalla figlia maggiorenne non convivente, nei cui confronti è obbligato al versamento della somma mensile di euro 100 a titolo di mantenimento;

osservato che in base alle allegazioni di parte, confermate dal gestore della crisi nella propria relazione, il debitore è aiutato dall'anziana madre, che provvede pressoché integralmente al suo mantenimento;

osservato quindi che, allo stato, il ricorrente non è in grado di contribuire al pagamento dei propri debiti se non tramite il ricavato della liquidazione dei propri beni immobili;

rilevato che il debitore ha chiesto che l'autovettura di sua proprietà sia esclusa dalla liquidazione poiché necessaria ai propri bisogni di vita;

osservato che l'art. 14-ter prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 6 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);

ritenuto quindi, interpretando l'art. 14-ter alla luce della *ratio* che ispira l'intero impianto normativo della legge n. 3/2012 (*favor debitoris*), che l'esclusione dalla liquidazione dell'autovettura possa farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 6, al fine di consentire al debitore di soddisfare necessità personali, considerato anche il valore pressoché nullo del bene;

che parimenti può disporsi l'esclusione dalla liquidazione sia del saldo attivo del c/c postale del debitore, in quanto necessario al fine di soddisfare le più essenziali esigenze di vita del sig. Tirabassi, sia dei beni mobili costituenti l'arredo dell'abitazione in quanto privi di valore commerciale;

osservato in ogni caso che nel corso della procedura sarà compito del liquidatore verificare, allorché il debitore avrà trovato

un'occupazione lavorativa, se il reddito da quest'ultimo percepito potrà in parte essere versato in favore della procedura, tenuto conto della misura delle spese mensili necessarie al suo mantenimento;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 14-novies, comma 1;

rilevato che il debitore ha chiesto di potere continuare ad occupare l'immobile sito in Guastalla (RE), via delle Ville n. 47, sino al momento dell'avvenuta vendita;

ritenuto che la proposta soddisfi altresì i requisiti previsti dall'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge n. 3/2012;

rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

rilevato che non è stato nominato il liquidatore ai sensi dell'articolo 13 comma 1;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni a carico del sig. **MASSIMO TIRABASSI** (cf: TRBMSM63S27E253H), nato a Guastalla (RE) il 27/11/1963 ed ivi residente in via delle Ville n. 47, con le esclusioni indicate in parte motiva;

II. nomina Liquidatore l'avv. Giovanni Zannetti, già nominato Gestore della Crisi;

III. dispone che fino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

IV. stabilisce che il presente decreto sia comunicato a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati in ricorso e sia pubblicato con modalità telematica su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

V. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende beni immobili, la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti con riferimento ai beni immobili oggetto della richiesta;

VI. autorizza il sig. Tirabassi ad occupare l'immobile sito in Guastalla (RE) via delle Ville n. 47 fino al perfezionamento della vendita in ragione dell'assenza di diverse abitazioni di proprietà e dell'assenza di reddito;

VII. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per quanto prescritto sub VI;

VIII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 14 novies della legge n. 3/2012;

IX. dispone che il Liquidatore provveda, qualora non ancora esistente, all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

X. dispone che il Liquidatore effettui gli adempimenti previsti dall'art.
14 *sexies* della legge n. 3/2012.
Reggio Emilia, 16/09/2022.

il giudice
Niccolò Stanzani Maserati